



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Forza Italia"

Prot. 456

Napoli, li 4 maggio 2020

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa Regione Campania

**ATTO DI RISOLUZIONE PER RISARCIMENTO DANNI COMPARTO RISTORAZIONE-BAR-PUB-
PASTICCERIE**

OGGETTO: misure per il risarcimento danni derivanti dall'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28 marzo 2020.

Premesso che

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con DPCM dell'1 marzo 2020, sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

con DPCM 8 marzo 2020 sono state adottate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

con DPCM 9 marzo 2020, sono state adottate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

con il DPCM 11 marzo 2020, di adozione di Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 recante ulteriori misure di contenimento del contagio stabilisce "divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi in comuni diversi da quelli in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Forza Italia"

Considerato che

il decreto-legge concernente "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" del 25 marzo 2020, n. 19, all'art. 1, comma 1, ha disposto che "Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus" mentre al comma 2 prevedeva che tali misure potessero essere adottate, secondo principi **di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;**

il medesimo decreto legge n.19/2020 all'art.2, comma 1, in merito all'attuazione delle misure di contenimento, disponeva che "Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. **Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630**";

l'art. 3 concernente le Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale del citato decreto legge n.19/2020, secondo cui "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione **a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive**, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza **e senza incisione delle attività produttive** e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale...";

Rilevato che

ai sensi dell'art.1, comma 1, del DPCM 11 marzo 2020, sono state sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, **mentre è stata consentita sul territorio nazionale la sola ristorazione con consegna**



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Forza Italia"

a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l'attività di confezionamento e di trasporto”;

tenuto conto che in Regione Campania

con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, n. 13 del 12 marzo 2020, è stato disposto che: **“Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio della regione Campania ... Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020; 1.2 I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità –che restano aperti - sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI...**

con ordinanza del Presidente della Regione Campania n.25 del 28 marzo 2020 nella quale si chiarisce che **“le esigenze sottese alle indicate disposizioni della citata ordinanza”** del 12 marzo 2020, n. 13 **“si ripresentano, alla data odierna, tenuto conto dell’aggravarsi dei ritardi e delle disfunzioni diffusi su tutto il territorio regionale nell’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, e del carattere indispensabile degli stessi sia nei contesti delle fiere e dei mercati - connotati dagli assembramenti correlati alla impossibilità di contingentamento degli ingressi- sia nelle fasi di preparazione, confezionamento, distribuzione e consegna per l’esercizio in sicurezza dell’attività di ristorazione (quali, ad esempio, pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), con consegna a domicilio, per gli operatori e per gli utenti”...** alla descritta situazione la medesima ordinanza chiarisce che tali contatti vanno vietati anche in ragione della **“imminenza delle festività pasquali tenuto conto delle collegate tradizioni, radicate sul territorio”**;

Ritenuto che

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 a supporto degli interventi d’urgenza secondo il quale **“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”**;

le situazioni di fatto esposte e motivate nelle Ordinanze regionali n. 13 del 123 marzo e n. 25 del 28 marzo 2020 di divieto alla consegna a domicilio da parte di bar, ristoranti, pizzerie, pub e



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Forza Italia"

pasticcerie di alimenti non erano sorrette dalle condizioni di eccezionalità ed urgente necessità, come prescritte dalla normativa vigente;

l'art. 3 del citato decreto legge n.19/2020, stabiliva palesemente che le regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive in relazione a **"specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, e che le misure restrittive impartite dalle Regioni devono essere introdotte "esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale..."**;

ATTESO CHE

- a) il nesso causale tra i rischi e le misure restrittive impartite a tutto il territorio regionale con l'Ordinanza del presidente della Regione Campania n. 13/20 e reiterate con ordinanza n. 25/20 non ossequiavano i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su gran parte del territorio regionale;
- b) che le ragioni circa la mancata disponibilità sul mercato dei dispositivi di protezione necessari per la produzione, distribuzione e consegne a domicilio di alimenti preparati poteva essere sopperita senz'altro con indicazioni restrittive concernenti esclusivamente le modalità di consegna e di gestione della produzione;

Tenuto, altresì, conto che tale divieto oltre a non essere stato sorretto dalle ragioni di necessità evidenziate ha inciso pesantemente e sfavorevolmente sul sistema economico e produttivo campano sorretto notoriamente da attività commerciali e artigianali tipiche di pasticcerie, bar, pizzerie e ristoranti;

Alla luce di tutto quanto esposto la sottoscritta propone ai componenti del Consiglio regionale di valutare la seguente proposta quale atto di risoluzione volto al risarcimento dei danni ingiustificatamente procurati dal Presidente della Giunta regionale della Campania al comparto commerciale e artigianale dei pizzaioli, pasticceri, gelatai, baristi e ristoratori della Campania;

La sottoscritta in qualità di consigliere regionale propone e il Consiglio delibera di impegnare la

Giunta regionale ad attivare tutte le iniziative utili volte ad erogare indennizzo per risarcimento danni procurato ai pizzaioli, pasticceri, gelatai, baristi e ristoratori della Regione Campania con il rimborso, attraverso l'istituzione di apposito fondo regionale, delle rate di pagamento sostenute dalle medesime categorie per la restituzione del credito richiesto per un valore massimo € 25.000,00, erogato dalle banche e garantiti dallo Stato, ai sensi del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 23 concernente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese.

Avv Maria Grazia di Scala